



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 15.2024

Seregno, 15 aprile 2024

CREDITI IVA TRIMESTRALE

Scade il 30 aprile 2024, la presentazione del modello IVA TR, che permette la richiesta di rimborso o compensazione "infrannuale" dell'IVA del primo trimestre solare 2024. L'istanza per il rimborso o la compensazione dell'Iva a credito trimestrale va inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda che il credito risultante dalle liquidazioni periodiche può essere utilizzato, normalmente, in detrazione nelle liquidazioni successive, cosiddetta detrazione verticale o anche "IVA da IVA", ma può essere anche chiesto a rimborso o in compensazione così detta orizzontale. Tale richiesta può avvenire anche in corso d'anno, senza attendere la dichiarazione Iva annuale, attraverso il citato modello IVA TR, che deve essere presentato entro la fine del mese successivo ai primi tre trimestri solari di riferimento, indipendentemente dal tipo di liquidazione periodica del contribuente, mensile o trimestrale.

Per quanto riguarda il quarto trimestre solare, non è possibile presentare l'istanza di rimborso o compensazione infrannuale, in quanto la scelta è effettuata in sede di dichiarazione annuale IVA, da presentare, a regime, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Rimborso/compensazione infrannuale IVA: i termini

1° trimestre solare dell'anno	→ Entro il 30 aprile,
2° trimestre solare dell'anno	→ Entro il 31 luglio,
3° trimestre solare dell'anno	→ Entro il 31 ottobre

Per poter accedere all'istanza infrannuale in commento, l'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, al secondo comma, stabilisce che nel periodo trimestrale di riferimento deve essere presente uno dei seguenti requisiti:

- **aliquota mediamente applicata sugli acquisti** maggiore di quella mediamente applicata sulle operazioni attive, **maggiorata del 10 per cento;**
- effettuazione di **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633 del 1972, realizzate **per un ammontare superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- acquisto o/e importazione **di beni ammortizzabili** nonché acquisto di beni e servizi per studi e ricerche;
- effettuazione di **operazioni non soggette** all'imposta per effetto dell'art. 7, 7bis e 7septies relative a prestazioni di lavorazione di beni mobili, di trasporto e relative intermediazioni, di servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni o prestazioni di servizi ex art. 19, comma 3, lett. a-bis del DPR 633 del 1972, per una percentuale **superiore al 50%** di tutte le operazioni effettuate;
- **presenza di operatori non residenti** che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR n. 633 del 1972 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Importo minimo - La richiesta a rimborso o in compensazione infrannuale del credito può avvenire solo se l'importo è **superiore a 2.582,28 euro**. Il rimborso della somma inferiore a 2.582,28 euro può avere luogo solo in caso di cessazione di attività o di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio.

Per i rimborsi infrannuali è stata fissata in euro 30.000 la soglia al di sotto della quale i rimborsi vengono effettuati a seguito della sola presentazione dell'istanza trimestrale senza garanzia e altri adempimenti.

Qualora, invece, la richiesta di rimborso riguardi un credito di importo superiore a euro 30.000, il rimborso è eseguibile senza garanzia, ma con presentazione del visto di conformità, solo qualora il soggetto non rientri nelle fattispecie a rischio indicate nella tabella seguente.

Casistiche che richiedono garanzie per rimborso sopra i 30.000 euro

- Soggetti che esercitano attività di impresa da **meno di due anni** (ad eccezione delle start-up innovative).
- Contribuenti ai quali nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati **notificati avvisi di accertamento** o di rettifica, da cui risulti per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiore al 10% dei dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati, se compresi tra 150.000 e 1.500.000 euro; all'1% degli importi dichiarati (o comunque a 150.000 euro), se questi superano 1.500.000 euro.
- Soggetti che presentano la **dichiarazione** o l'istanza **priva del visto di conformità** o di sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
- Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile che risulta all'atto della **cessazione dell'attività**.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, 2 ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015 (come modificato dal D.Lgs. 221/2023);
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Il terzo comma dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, dispone, inoltre, la necessità di presentazione, da parte del richiedente del rimborso o della compensazione infrannuale di importo superiore ad euro 30 mila, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale venga attestato:

- che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento,
- che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata,
- che la stessa attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle risultanze contabili,
- che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, dalla dichiarazione deve anche risultare che non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso o compensazione, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

Credito inferiore a 30.000 euro

Nel caso in cui il soggetto non rientri tra le fattispecie indicate in precedenza e il credito IVA chiesto a rimborso sia superiore ad euro 30.000, in luogo della garanzia è necessario e sufficiente che all'istanza trimestrale venga apposto il visto di conformità di cui all'articolo 35 del decreto-legislativo n. 241 del 1997 o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo.

Credito inferiore a 5.000 euro

Ove, invece, la somma sia utilizzata in compensazione e sia non superiore ad euro 5.000 ovvero ad euro 50.000 per le start-up innovative, il contribuente non ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Utilizzo del credito

Il credito di cui all'istanza di compensazione infrannuale può essere utilizzato in compensazione dopo la presentazione dell'istanza ma nel caso in cui venga superato il limite di euro 5.000 annui di credito compensabile, scatta l'obbligo di utilizzare in compensazione il credito **a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza** che dovrà anche essere munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell'organo di controllo.

Si ricorda che:

- La richiesta di compensazione infrannuale dell'IVA concorre alla determinazione del plafond annuale di tributi e contributi compensabili.
- Dal 1° gennaio 2022 il limite annuo compensabile è di euro 2 milioni, limite riportato anche nelle istruzioni al modello IVA TR.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino